

RELAZIONE SULL'UTILIZZAZIONE DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO
E SULL'ANDAMENTO COMPLESSIVO DELLO SPETTACOLO (Anno 2016)

Introduzione e nota metodologica

L'articolo 1 della Legge n. 163 del 30 aprile 1985 "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo.", istituisce, nello stato di previsione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, il Fondo Unico per lo Spettacolo (*FUS*). La gestione del Fondo, da parte della Direzione Generale Spettacolo e della Direzione Generale Cinema, consente l'assegnazione di contributi a enti, istituzioni, associazioni, organismi e imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante¹.

L'articolo 5 della Legge n. 163 del 30 aprile 1985 istituisce l'Osservatorio dello Spettacolo².

L'Osservatorio dello Spettacolo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha preparato anche quest'anno la relazione analitica sull'utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo, nonché sull'andamento complessivo dello spettacolo, che il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo è tenuto a presentare al Parlamento, ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 163 del 30 aprile 1985.

¹Dal 10 dicembre 2014 è in vigore il D.P.C.M. n. 171 del 29 agosto 2014 (GU Serie Generale n. 274 del 25-11-2014), recante il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del Decreto-Legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014.

La *Direzione Generale Spettacolo* svolge funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante e ai festival teatrali e di promozione delle diversità delle espressioni culturali (articolo 17, comma 1, D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171).

La *Direzione Generale Cinema* svolge le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero (articolo 18, comma 1, D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171).

²Il comma 4 dell'articolo 18 del D.P.C.M. n. 171 del 29 agosto 2014, stabilisce che l'Osservatorio dello Spettacolo, di cui all'articolo 5 della Legge n. 163 del 30 aprile 1985, e successive modificazioni, opera presso la *Direzione Generale Cinema*.

RELAZIONE SULL'UTILIZZAZIONE DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO
E SULL'ANDAMENTO COMPLESSIVO DELLO SPETTACOLO (Anno 2016)

La *RELAZIONE SULL'UTILIZZAZIONE DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO E SULL'ANDAMENTO COMPLESSIVO DELLO SPETTACOLO (Anno 2016)* è una relazione sull'utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo per l'anno 2016, accompagnata da essenziali elementi conoscitivi concernenti l'offerta e la domanda di spettacolo in Italia.

Nelle pagine seguenti è possibile trovare una analisi dell'intervento attuato attraverso l'utilizzo di risorse allocate nei capitoli di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo annualmente alimentati a seguito della ripartizione del Fondo Unico per lo Spettacolo.

La relazione si articola in 9 capitoli e 2 appendici. Nel primo capitolo è esaminato l'intervento in favore dell'intero settore dello spettacolo, mentre nei capitoli dal secondo all'ottavo sono presi in esame singolarmente gli interventi in favore delle attività di spettacolo per le quali è prevista l'erogazione di contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo.

Per ogni attività di spettacolo, l'esposizione della normativa di riferimento è seguita dall'analisi quantitativa dell'intervento statale. L'analisi quantitativa procede dall'esame degli importi stanziati, come risultanti dall'applicazione delle aliquote di ripartizione del *FUS* fra i vari settori dello spettacolo per l'anno 2016, determinate con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, all'esame degli importi assegnati, come risultanti dai decreti ministeriali e direttoriali di assegnazione dei contributi per l'anno 2016.

Nel nono capitolo sono presenti elementi conoscitivi relativi all'attività di spettacolo in Italia. L'elaborazione dei dati raccolti dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (*SIAE*) permette una valutazione del contesto nel quale avviene l'intervento statale attuato attraverso il *FUS*.

In appendice A sono riportati alcuni risultati dello studio *PanoramaSpettacolo. Lo spettacolo cinematografico: una analisi territoriale*, realizzato dall'Osservatorio dello Spettacolo nei primi mesi del 2017. *PanoramaSpettacolo. Lo spettacolo cinematografico: una analisi territoriale* è il quarto documento di ricerca prodotto, nell'ambito del progetto *PanoramaSpettacolo*, dall'Osservatorio dello Spettacolo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

In Appendice B, per ogni attività di spettacolo, è possibile trovare l'elenco dei contributi assegnati per l'anno 2016, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo.

Nell'analisi dell'intervento attuato attraverso l'attribuzione di contributi *FUS*, sono elaborati dati provenienti dagli Uffici dei Servizi competenti, presso la Direzione Generale Spettacolo e presso la Direzione Generale Cinema. I dati relativi all'assegnazione di contributi *FUS* in favore delle Fondazioni lirico - sinfoniche e delle attività musicali sono provenienti dagli

RELAZIONE SULL'UTILIZZAZIONE DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO
E SULL'ANDAMENTO COMPLESSIVO DELLO SPETTACOLO (Anno 2016)

Uffici del *Servizio II - Attività Liriche e Musicali* della Direzione Generale Spettacolo. I dati relativi all'assegnazione di contributi *FUS* in favore delle attività teatrali, delle attività di danza e delle attività circensi e di spettacolo viaggiante sono provenienti dagli Uffici del *Servizio I - Teatro, danza, attività circensi e spettacolo viaggiante* della Direzione Generale Spettacolo. I dati relativi all'assegnazione di contributi *FUS* per Progetti multidisciplinari, per Residenze e per Azioni di sistema sono provenienti dagli Uffici del *Servizio I - Teatro, danza, attività circensi e spettacolo viaggiante* e dagli Uffici del *Servizio II - Attività Liriche e Musicali* della Direzione Generale Spettacolo. I dati relativi all'assegnazione di contributi *FUS* in favore delle attività cinematografiche sono provenienti dagli Uffici del *Servizio I - Organizzazione e Funzionamento - Osservatorio dello Spettacolo* e dagli Uffici del *Servizio II - Cinema e Audiovisivo* della Direzione Generale Cinema.

Discrepanze con quanto presente nella precedenti relazioni sono dovute ad attività di revisione dei dati.

Per valutare la distribuzione territoriale del contributo assegnato, il numero di assegnazioni e l'importo sono ripartiti per regione. La ripartizione del numero di assegnazioni e del contributo assegnato è sulla base della sede legale dichiarata dai soggetti beneficiari.

Per il calcolo dei valori a prezzi costanti si è utilizzato l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi (*FOI(nt)*), prodotto dall'Istituto Nazionale di Statistica (*ISTAT*).

I dati relativi all'offerta e alla domanda di spettacolo sono quelli raccolti dalla Società Italiana Autori ed Editori (*SIAE*), con una rilevazione a carattere censuario svolta sul territorio nazionale. L'unità di rilevazione è l'evento di spettacolo, al quale sono ricondotte tutte le informazioni acquisite.

L'indicatore "numero di ingressi" esprime il numero complessivo dei partecipanti alle manifestazioni per le quali è previsto il rilascio di titoli d'accesso (a pagamento e gratuiti). La "spesa al botteghino" è la somma che gli spettatori corrispondono per poter accedere al luogo di spettacolo (spesa per l'acquisto di biglietti e abbonamenti)³.

I generi di manifestazione previsti dalla *SIAE* sono stati aggregati. Nella scelta dei generi e nella successiva aggregazione si è tenuto conto delle attività di spettacolo per le quali è

³Per ulteriori informazioni sui dati relativi allo spettacolo consultare il sito ufficiale della *SIAE*, all'indirizzo <http://www.siae.it>.

RELAZIONE SULL'UTILIZZAZIONE DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO
E SULL'ANDAMENTO COMPLESSIVO DELLO SPETTACOLO (Anno 2016)

prevista l'erogazione di contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo e dei macro-aggregati di genere definiti dalla *SIAE*.

I generi di manifestazione previsti dalla *SIAE* sono stati così aggregati:

- Teatro lirico → Attività lirica;
- Teatro di prosa, teatro di prosa dialettale, teatro di prosa repertorio napoletano, recital letterario, operetta, rivista e commedia musicale, burattini e marionette, varietà e arte varia → Attività teatrale;
- Concerto classico, concerto bandistico, concerto corale, concerto jazz → Attività concertistica;
- Balletto classico e moderno, concerto di danza → Attività di balletto;
- Circo, attrazione viaggiante → Attività circense e di spettacolo viaggiante;
- Spettacolo cinematografico → Attività cinematografica.

Nei grafici con gli andamenti del numero di spettacoli proposti e del corrispondente numero di ingressi, l'intervallo temporale considerato è 2006-2016. Nel corso degli anni la *SIAE* ha modificato i criteri di raccolta delle informazioni e le procedure di elaborazione dei dati e, per preservare la confrontabilità dei dati nel tempo, si è scelto di considerare il periodo dal 2006 al 2016. Anche nei grafici con gli andamenti del contributo *FUS* stanziato per le diverse attività di spettacolo, l'intervallo temporale considerato è 2006-2016.

Il software utilizzato per la costruzione delle rappresentazioni cartografiche è Microsoft MapPoint Europe 2011.

La rappresentazione cartografica rende immediatamente intellegibili i dati statistici. Le gradazioni tonali della tinta utilizzate nelle mappe permettono di sintetizzare visivamente l'intensità dei fenomeni esaminati.

Il testo della *RELAZIONE SULL'UTILIZZAZIONE DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO E SULL'ANDAMENTO COMPLESSIVO DELLO SPETTACOLO (Anno 2016)* è un testo di tipo descrittivo.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SULL'UTILIZZAZIONE DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO
E SULL'ANDAMENTO COMPLESSIVO DELLO SPETTACOLO (Anno 2016)

1. Il Fondo Unico per lo Spettacolo

L'articolo 1 della Legge n. 163 del 30 aprile 1985 "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo." istituisce, nello stato di previsione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, il Fondo Unico per lo Spettacolo, "per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero".

A valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo (*FUS*), Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo eroga contributi a soggetti che svolgono attività di spettacolo dal vivo, attraverso la Direzione Generale Spettacolo, e contributi a soggetti che svolgono attività di spettacolo cinematografico, attraverso la Direzione Generale Cinema.

Per le domande di contributo a far data dall'anno di contribuzione 2015, i criteri e le modalità di concessione dei contributi *FUS* allo spettacolo dal vivo sono disciplinati dal Decreto 1 luglio 2014 "Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla Legge 30 aprile 1985, n. 163.", emanato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (GU Serie Generale n. 191 del 19-8-2014 - Suppl. Ordinario n. 71).

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 del cosiddetto *Decreto Valore Cultura* (D.L. n. 91 dell'8 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 112 del 7 ottobre 2013), il Decreto Ministeriale 1 luglio 2014 reca nuovi criteri per l'erogazione e nuove modalità per l'anticipazione e la liquidazione dei contributi per lo spettacolo dal vivo, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla Legge n. 163 del 30 aprile 1985, e successive modificazioni, sostitutivi di quelli stabiliti nei decreti ministeriali 8

RELAZIONE SULL'UTILIZZAZIONE DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO
E SULL'ANDAMENTO COMPLESSIVO DELLO SPETTACOLO (Anno 2016)

novembre 2007, 9 novembre 2007, 12 novembre 2007 e 20 novembre 2007, e successive modificazioni, recanti criteri e modalità di erogazione dei contributi in favore, rispettivamente, delle attività di danza, delle attività musicali, delle attività teatrali e delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante (articolo 1, comma 1, D.M. 1 luglio 2014). Secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9 del *Decreto Valore Cultura*, i nuovi criteri di assegnazione tengono conto dell'importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico, nonché della regolarità gestionale degli organismi.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del Decreto Ministeriale 1 luglio 2014, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, tramite la Direzione Generale Spettacolo, concede contributi per progetti triennali, corredati di programmi per ciascuna annualità, di attività musicali, teatrali, di danza, circensi in base agli stanziamenti del Fondo. La Direzione Generale Spettacolo, inoltre, concede annualmente contributi per tournée all'estero, nonché contributi per acquisti di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, per danni conseguenti ad evento fortuito, strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense. La Direzione Generale Spettacolo prevede, altresì, interventi a sostegno del sistema delle residenze, nonché per le azioni di sistema.

Il comma 2 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale 1 luglio 2014 definisce gli obiettivi strategici che si intendono perseguire:

- a) concorrere allo sviluppo del sistema dello spettacolo dal vivo, favorendo la qualità dell'offerta, anche a carattere multidisciplinare, e la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo, la qualificazione delle competenze artistiche, l'interazione tra lo spettacolo dal vivo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo;
- b) promuovere l'accesso, sostenendo progetti di rilevanza nazionale che mirino alla crescita di una offerta e di una domanda qualificate, ampie e differenziate, e prestando attenzione alle fasce di pubblico con minori opportunità;
- c) favorire il ricambio generazionale, valorizzando il potenziale creativo dei nuovi talenti;
- d) creare i presupposti per un riequilibrio territoriale dell'offerta e della domanda;
- e) sostenere la diffusione dello spettacolo italiano all'estero e i processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico culturale di qualificato livello internazionale;

RELAZIONE SULL'UTILIZZAZIONE DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO
E SULL'ANDAMENTO COMPLESSIVO DELLO SPETTACOLO (Anno 2016)

f) valorizzare la capacità dei soggetti di reperire autonomamente e incrementare risorse diverse e ulteriori rispetto al contributo statale, di elaborare strategie di comunicazione innovative e capaci di raggiungere pubblici nuovi e diversificati, nonché di ottenere riconoscimenti dalla critica nazionale e internazionale;

g) sostenere la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale.

Il Decreto Ministeriale 1 luglio 2014 disciplina i criteri e le modalità di concessione dei contributi *FUS*, definendo gli ambiti di attività finanziabili, i requisiti minimi dei soggetti richiedenti, la tempistica e la modalità di invio delle domande, nonché il sistema di valutazione delle domande.

Il comma 5 dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale 1 luglio 2014 stabilisce che le domande di ammissione al contributo possono essere presentate per i seguenti ambiti:

a) ambito teatro, di cui al Capo II del D.M. 1 luglio 2014, suddiviso nei seguenti settori: 1) teatri nazionali; 2) teatri di rilevante interesse culturale; 3) imprese di produzione teatrale; 4) centri di produzione teatrale; 5) circuiti regionali; 6) organismi di programmazione; 7) festival;

b) ambito musica, di cui al Capo III del D.M. 1 luglio 2014, suddiviso nei seguenti settori: 1) teatri di tradizione; 2) istituzioni concertistico-orchestrale; 3) attività liriche ordinarie; 4) complessi strumentali e complessi strumentali giovanili; 5) circuiti regionali; 6) programmazione di attività concertistiche e corali; 7) festival;

c) ambito danza, di cui al Capo IV del D.M. 1 luglio 2014, suddiviso nei seguenti settori: 1) organismi di produzione della danza; 2) centri di produzione della danza; 3) circuiti regionali; 4) organismi di programmazione; 5) festival e rassegne;

d) ambito circhi e spettacolo viaggiante, di cui al Capo V del D.M. 1 luglio 2014, suddiviso nei seguenti settori: 1) attività circensi e di circo contemporaneo; 2) festival circensi; 3) acquisti di nuove attrazioni, impianti, macchinari attrezzature e beni strumentali; 4) danni conseguenti ad evento fortuito; 5) strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio di attività circense;

e) ambito progetti multidisciplinari, di cui al Capo VI del D.M. 1 luglio 2014, suddiviso nei seguenti settori: 1) circuiti regionali multidisciplinari; 2) organismi di programmazione multidisciplinari; 3) festival multidisciplinari;

f) ambito azioni trasversali, di cui al Capo VII del D.M. 1 luglio 2014, suddiviso nei seguenti settori: 1) promozione; 2) tournée all'estero.

RELAZIONE SULL'UTILIZZAZIONE DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO
E SULL'ANDAMENTO COMPLESSIVO DELLO SPETTACOLO (Anno 2016)

Il comma 6 dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale 1 luglio 2014 stabilisce che ogni soggetto richiedente può presentare una sola domanda per un solo ambito di cui al comma 5, e, all'interno di tale ambito, per un solo settore. Fanno eccezione: a) i soggetti richiedenti per l'ambito teatro, settori teatri nazionali e teatri di rilevante interesse culturale, che possono presentare una domanda anche per l'ambito danza, relativamente al settore festival e rassegne; b) i soggetti richiedenti per l'ambito musica, che possono presentare fino a due domande, per settori diversi all'interno del proprio ambito, ovvero per il solo settore promozione nell'ambito azioni trasversali; inoltre, i soggetti richiedenti per l'ambito musica, settore teatri di tradizione, possono presentare una domanda anche per l'ambito danza, relativamente al settore festival e rassegne, o per l'ambito progetti multidisciplinari, relativamente al settore festival multidisciplinari; c) solo per il primo triennio di applicazione del D.M. 1 luglio 2014, i soggetti richiedenti per l'ambito musica, settore circuiti regionali, che possono presentare una domanda anche per l'ambito azioni trasversali, relativamente al settore promozione; d) i soggetti richiedenti per i settori, come individuati nel comma 5 dell'articolo 3, nn. 1, 2, 3 e 4 dell'ambito teatro, nn. 1, 2, 3 e 4 dell'ambito musica, nn. 1 e 2 dell'ambito danza e n. 1 dell'ambito circhi e spettacolo viaggiante, che possono presentare una domanda anche per l'ambito azioni trasversali, relativamente al settore tournée all'estero.

Il comma 8 dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale 1 luglio 2014 stabilisce che, ai fini del Decreto Ministeriale 1 luglio 2014, sono prese in considerazione esclusivamente le rappresentazioni alle quali chiunque può accedere con l'acquisto di titolo di ingresso, con l'eccezione: a) relativamente alle attività di cui al Capo II, del teatro di figura e del teatro di strada; b) relativamente alle attività di cui al Capo III: 1) delle manifestazioni svolte nei luoghi di culto e nei luoghi di rilevante interesse storico-artistico; 2) delle manifestazioni svolte negli edifici scolastici, entro il limite massimo del 10% dell'intera attività; 3) dei concerti d'organo; c) relativamente alle attività di cui al Capo IV, delle rappresentazioni a ingresso gratuito sostenute finanziariamente da Regioni o enti locali, retribuite in maniera certificata e munite di attestazioni *SIAE*, entro il limite massimo del 10% dell'intera attività.

Ai fini della valutazione comparativa dei progetti secondo un criterio di omogeneità dimensionale, come stabilito dall'articolo 5, comma 1, del Decreto Ministeriale 1 luglio 2014, le domande presentate per ogni settore possono essere suddivise in un numero massimo di 3 sotto-insiemi, determinati e composti secondo criteri stabiliti.

Ai sensi dall'articolo 5, comma 2, del Decreto Ministeriale 1 luglio 2014 le domande di contributo presentate sono valutate, previo inserimento, ove necessario, nei sotto-insiemi, attribuendo ai relativi progetti un punteggio numerico, fino a un massimo di punti 100, articolato secondo le seguenti categorie e relative quote:

RELAZIONE SULL'UTILIZZAZIONE DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO
E SULL'ANDAMENTO COMPLESSIVO DELLO SPETTACOLO (Anno 2016)

- a) qualità artistica, fino a un massimo di punti 30, attribuiti dalle Commissioni consultive competenti per materia, secondo criteri stabiliti;
- b) qualità indicizzata, fino a un massimo di punti 30, attribuiti dall'Amministrazione in maniera automatica secondo criteri stabiliti;
- c) dimensione quantitativa, fino a un massimo di punti 40, attribuiti dall'Amministrazione in maniera automatica secondo criteri stabiliti.

Con nota n. 9386 del 23 giugno 2016, la Direzione Generale Spettacolo ha sottoposto al parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo alcune questioni in merito alle modalità di applicazione del Decreto Ministeriale 1 Luglio 2014. Ai fini dell'assegnazione dei contributi per il 2016, la Direzione Generale Spettacolo ha chiesto in particolare se “la procedura debba prevedere ogni anno un nuovo calcolo dei sotto-insiemi sulla base dei valori dimensionali [...] o se, invece, si debba far riferimento per l'intero triennio alla suddivisione in sotto-insiemi così come generata dai valori dimensionali esposti nelle domande del primo anno.”.

Nel parere fornito dall'Ufficio Legislativo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con nota n. 22580 del 27 luglio 2016, è possibile leggere che “la soluzione di mantenere i sotto-insiemi individuati il primo anno sulla base dei progetti triennali – consentendo al loro interno una nuova competizione, rinnovata ogni anno, tramite la comparazione tra dimensione quantitativa e qualità indicizzata (tenuto conto anche della prevista riconsiderazione della qualità artistica sotto il profilo della sua coerenza rispetto al progetto triennale) – appare [...] coerente con il nuovo sistema stabilito dal citato Decreto Ministeriale 1 Luglio 2014.”.

Con la nota n. 22580 del 27 luglio 2016, l'Ufficio Legislativo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo sottolinea inoltre come la triennialità nelle assegnazioni dei contributi rappresenti uno snodo centrale dell'architettura del nuovo sistema e costituisca “una innovazione dalla doppia valenza: è insieme una concezione avanzata di programmazione e una più efficace misura di controllo delle attività effettivamente svolte.”.

L'articolo 50 del Decreto Ministeriale 1 luglio 2014 ha per oggetto l'entrata in vigore, le disposizioni transitorie e le abrogazioni. Il comma 4 dell'articolo 50 stabilisce che le disposizioni di cui al Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali del 26 ottobre 2011 “Criteri e modalità straordinarie di erogazione di contributi in favore delle attività dello spettacolo dal vivo nell'anno 2012 nei comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla Legge 30 aprile 1985, n. 163.”, già prorogate al 31 dicembre 2013 dal Decreto Ministeriale dell'11 dicembre 2012, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2017.

RELAZIONE SULL'UTILIZZAZIONE DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO
E SULL'ANDAMENTO COMPLESSIVO DELLO SPETTACOLO (Anno 2016)

L'articolo 11 del *Decreto Valore Cultura* reca disposizioni urgenti per il risanamento delle Fondazioni lirico - sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza.

Visto l'articolo 11 del *Decreto Valore Cultura*, e in particolare i commi 18, 20, 20-bis e 21, con il Decreto Ministeriale 3 febbraio 2014 "Criteri generali e percentuali di ripartizione della quota del Fondo Unico per lo Spettacolo, destinata alle Fondazioni lirico - sinfoniche." (GU Serie Generale n. 116 del 21-5-2014) sono stabiliti nuovi criteri di ripartizione della quota del Fondo Unico per lo Spettacolo destinata alle Fondazioni lirico - sinfoniche.

Per quanto riguarda l'intervento pubblico a sostegno del cinema, nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016 (GU Serie Generale n. 277 del 26-11-2016) è stata pubblicata la Legge n. 220 del 14 novembre 2016 "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo".

In attuazione dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, la Legge n. 220 del 14 novembre 2016 detta i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo "in quanto attività di rilevante interesse generale, che contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese, favoriscono la crescita industriale, promuovono il turismo e creano occupazione, anche attraverso lo sviluppo delle professioni del settore." (articolo 1, comma 2, L. 14 novembre 2016, n. 220).

La legge disciplina altresì, in attuazione dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione, "l'intervento dello Stato a sostegno del cinema e dell'audiovisivo e provvede alla riforma, al riassetto e alla razionalizzazione, anche attraverso apposite deleghe legislative al Governo, della normativa in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico, di promozione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, nonché di rapporti di lavoro nel settore." (articolo 1, comma 3, L. 14 novembre 2016, n. 220).

Con la Legge n. 220 del 14 novembre 2016 si dispone l'abrogazione, tra gli altri, del Decreto Legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004 "Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137.", dal 1° gennaio 2017.

Fatta eccezione per gli articoli 33, 34, 35, 36 e 37, le disposizioni della la Legge n. 220 del 14 novembre 2016 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017. Per numerosi profili, il testo prevede l'adozione di atti secondari.

RELAZIONE SULL'UTILIZZAZIONE DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO
E SULL'ANDAMENTO COMPLESSIVO DELLO SPETTACOLO (Anno 2016)

1.1 Lo stanziamento complessivo

Il Fondo Unico per lo Spettacolo è istituito con la Legge n. 163 del 30 aprile 1985 “Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo.”.

L'articolo 15, comma 2, della Legge n. 163 del 30 aprile 1985 prevede si provveda al rifinanziamento del Fondo Unico per lo Spettacolo in sede di legge finanziaria dello Stato.

La Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (*Legge di Stabilità 2016*).”, e in particolare la tabella C, ha stanziato per il finanziamento della Legge n. 163 del 30 aprile 1985 – anno 2016 l'importo di 407.032.273,00 euro.

Con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2015 è stata disposta la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, e la somma degli stanziamenti confluiti sui capitoli afferenti il Fondo Unico per lo Spettacolo, al netto di 175.000,00 euro per la proroga prevista dalla *Legge di stabilità 2016*, commi da 355 a 357, per il risanamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche, ammonta a 406.857.273,00 euro.

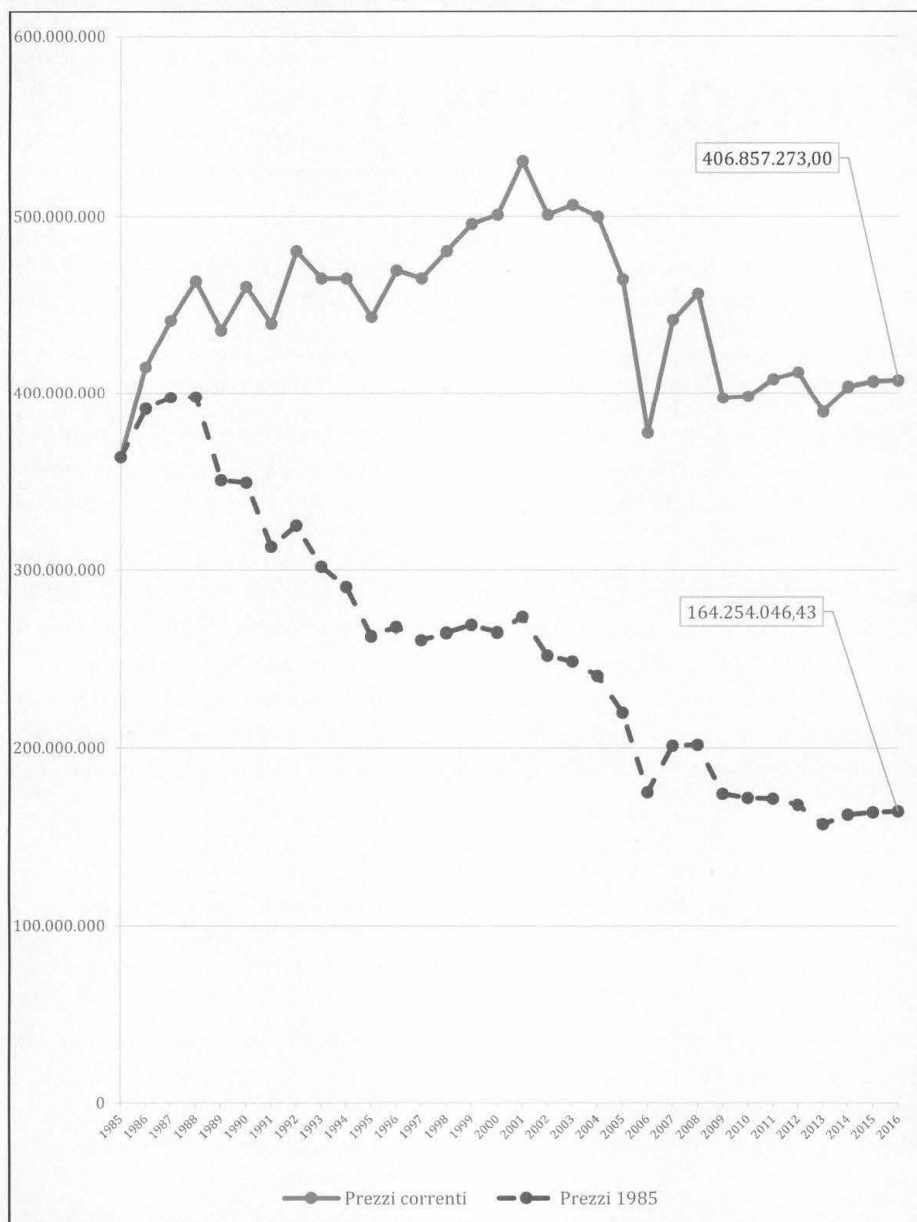
In Figura 1.1 e in Tabella 1.1 è presente l'andamento dello stanziamento complessivo del Fondo Unico per lo Spettacolo nel periodo 1985-2016 (milioni di euro a prezzi correnti e costanti).

Lo stanziamento a prezzi correnti è nel 1985 pari a circa 363,48 milioni di euro, raggiunge il valore più alto nel 2001 superando i 530 milioni di euro (circa 530,92 milioni di euro), nel 2013 è minore di 390 milioni di euro (circa 389,08 milioni di euro), e nell'ultimo anno è pari a circa 406,86 milioni di euro (+0,15% rispetto all'anno precedente e +11,93% rispetto al 1985).

Considerando il valore reale delle risorse stanziate, ossia quello calcolato a prezzi costanti in modo da eliminare l'effetto distorsivo dell'inflazione, il valore del 2016 è pari a circa 164,25 milioni di euro (-54,81% rispetto al 1985), e solo nel 2013, nel 2014 e nel 2015 si osserva un valore inferiore a quello dell'ultimo anno.

RELAZIONE SULL'UTILIZZAZIONE DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO
E SULL'ANDAMENTO COMPLESSIVO DELLO SPETTACOLO (Anno 2016)

Figura 1.1 Andamento dello stanziamento FUS (milioni di euro a prezzi correnti e costanti*) (1985-2016)



Fonte: Elaborazione Osservatorio dello Spettacolo su dati MiBACT e su dati ISTAT

*Per il calcolo dei valori a prezzi costanti si è utilizzato l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi (FOI(nt))

RELAZIONE SULL'UTILIZZAZIONE DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO
E SULL'ANDAMENTO COMPLESSIVO DELLO SPETTACOLO (Anno 2016)

Tabella 1.1 Andamento dello stanziamento FUS (milioni di euro a prezzi correnti e costanti*) e incidenza sul PIL (1985-2016)

Anno	FUS (milioni di euro a prezzi correnti)	Variazione (%) rispetto all'anno precedente	FUS (milioni di euro a prezzi 1985)	Variazione (%) rispetto all'anno precedente	Incidenza sul PIL (%)
1985	363,48		363,48		0,0846
1986	414,61	14,07	390,78	7,51	0,0873
1987	440,95	6,35	397,26	1,66	0,0849
1988	463,26	5,06	397,65	0,10	0,0802
1989	435,37	-6,02	350,54	-11,85	0,0687
1990	460,16	5,69	349,14	-0,40	0,0653
1991	438,99	-4,60	313,12	-10,32	0,0571
1992	480,30	9,41	324,97	3,78	0,0593
1993	464,81	-3,23	301,83	-7,12	0,0557
1994	464,81	0,00	290,33	-3,81	0,0527
1995	443,00	-4,69	262,75	-9,50	0,0450
1996	469,35	5,95	267,89	1,96	0,0450
1997	464,81	-0,97	260,69	-2,69	0,0426
1998	480,30	3,33	264,63	1,51	0,0423
1999	495,80	3,23	269,02	1,66	0,0423
2000	500,96	1,04	264,92	-1,52	0,0404
2001	530,92	5,98	273,53	3,25	0,0409
2002	500,99	-5,64	252,01	-7,87	0,0372
2003	506,63	1,13	248,71	-1,31	0,0364
2004	500,00	-1,31	240,62	-3,25	0,0345
2005	464,49	-7,10	219,82	-8,64	0,0312
2006	377,30	-18,77	175,08	-20,35	0,0244
2007	441,30	16,96	201,32	14,99	0,0274
2008	456,34	3,41	201,65	0,16	0,0279
2009	397,01	-13,00	174,13	-13,65	0,0252
2010	398,07	0,27	171,88	-1,29	0,0248
2011	407,61	2,40	171,41	-0,27	0,0249
2012	411,46	0,94	167,94	-2,02	0,0253
2013	389,08	-5,44	157,01	-6,51	0,0240
2014	403,34	3,67	162,51	3,50	0,0250
2015	406,23	0,72	163,80	0,79	0,0248
2016	406,86	0,15	164,25	0,28	0,0243
Variazione (%) 2016/1985		11,93		-54,81	

Fonte: Elaborazione Osservatorio dello Spettacolo su dati MiBACT e su dati ISTAT

*Per il calcolo dei valori a prezzi costanti si è utilizzato l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi (FOI(nt))

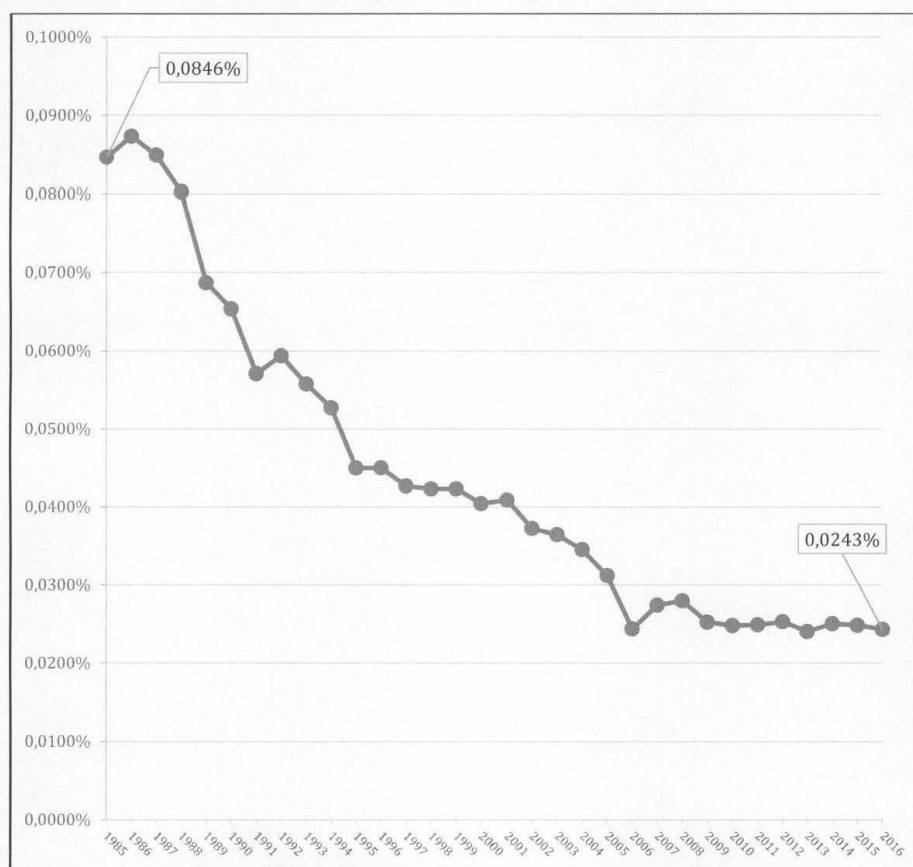
RELAZIONE SULL'UTILIZZAZIONE DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO
E SULL'ANDAMENTO COMPLESSIVO DELLO SPETTACOLO (Anno 2016)

Il valore reale dello stanziamento *FUS* dopo essere sceso dai 201,65 milioni di euro del 2008 ai 157,01 milioni di euro del 2013, il valore più basso dell'intero periodo, torna a salire negli ultimi anni (nel 2016 +0,28% rispetto al 2015 e +4,61% rispetto al 2013).

In Figura 1.1 e in Tabella 1.1 è evidente il depauperamento dovuto all'erosione del potere d'acquisto della moneta. Gli andamenti a prezzi costanti e a prezzi correnti divergono in maniera maggiore nei periodi in cui si registrano alti tassi di inflazione.

In Figura 1.2 è presente l'andamento del rapporto percentuale tra lo stanziamento *FUS* e il *PIL* nel periodo 1985-2016.

Figura 1.2 Andamento del rapporto percentuale tra lo stanziamento FUS e il PIL (1985-2016)



Fonte: Elaborazione Osservatorio dello Spettacolo su dati MiBACT e su dati ISTAT